

Allegato "E"

Rep.n.34.223 Racc.n.24.409

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DIGNITAS CURAE - ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Per trasformazione della preesistente Associazione denominata "Dona la Vita con il Cuore - ETS" è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE DIGNITAS CURAE" (in seguito indicata come "Fondazione"), con durata illimitata. La Fondazione è costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE DIGNITAS CURAE - ETS". L'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore -, pertanto, sarà ricompreso nella denominazione sociale e potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi solo una volta che La Fondazione sarà stata iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ai Soci sostenitori,

ai Membri onorari, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione ha sede nel Comune di Roma in Largo Agostino Gemelli, 8 Presso il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie. La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera sul territorio nazionale ed internazionale.

ART. 2 MISSIONE

La missione della Fondazione trae origine dalle istanze suscitate dalle "medical humanities", che avanzano il bisogno di coniugare le scienze e le tecnologie mediche con i saperi umanistici e comportamentali. Bisogno centrato sull'esigenza di una "ri-umanizzazione" della medicina, volta a ritrovare il carattere umano che le è proprio, ponendo al centro dei percorsi di cura la persona, in un approccio olistico che polarizzi l'attenzione sulla totalità inscindibile delle componenti fisica, emotiva, spirituale e sociale, e favorisca la diffusione di una medicina della prossimità, che rimuove distanze e divari medico-malato.

Il progresso consentito dai successi della ricerca scientifica e dall'innovazione tecnologica in campo biomedico, oggi, ha

portato a traguardi considerevoli, sia in termini di guarigione che di qualità della vita. In tale contesto i sistemi organizzativi sanitari si sono evoluti, sotto la spinta dell'efficientamento economico, verso un'organizzazione centrata sull'ospedale e non sul paziente, che si trova a vivere un percorso di cura frammentato e senza chiari riferimenti a chi lo cura. Tale frammentazione e smarrimento sono accresciuti dall'estrema specializzazione della medicina, che distorce lo sguardo dal malato per orientarlo unicamente sulla malattia. Questa evoluzione ha creato discontinuità tra l'ospedale e il territorio a discapito di un'adeguata comunicazione tra curanti e curati ed ha lasciato spazio ad una burocratizzazione crescente nella gestione assistenziale. A tale situazione d'impasse contribuisce non poco il fragile equilibrio tra qualità delle cure e sostenibilità dei costi. Elementi e fattori tutti che concorrono alla "disumanizzazione" della medicina oggi. Scopo principale della Fondazione, pertanto, è quello di promuovere una "cultura della cura" che metta al centro il paziente nelle relazioni e organizzazioni medico-sanitarie, valorizzi il malato come persona e non lo riduca alla malattia da curare. Sviluppare così un laboratorio permanente per la diffusione di una concezione della medicina che coniughi insieme umanità ed efficienza: un curare, questo, che non solo non toglie nulla all'efficienza ma ne accresce l'efficacia. Una medicina tuttavia che comporta una "mens nova", che attivi

una conversione in radice del pensare e operare medico: una conversione che comincia "dentro", nella interiorità delle coscienze, dalle cui profondità trabocca "fuori", in ogni ambito - relazionale, progettuale, gestionale, strutturale, istituzionale - del decidere e agire medico.

ART. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' DIVERSE, RACCOLTA FONDI

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' 5 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione si pone come centro di ricerca scientifica e di assistenza socio-sanitaria con finalità di solidarietà sociale operando nel rispetto delle su esposte premesse per promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa, diretta o indiretta, di assistenza sociale ed ogni azione di protezione sociale anche socio-sanitaria, nei confronti di quanti si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine

sociale, bisogno e/o devianza, così da favorire mediante la diffusione della cultura della riumanizzazione delle cure uno sviluppo integrato sociale, sanitario e culturale della persona. La Fondazione persegue, pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in forma di azione Volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi - delle attività di interesse generale e si prefigge di contribuire - direttamente ed anche in collaborazione con la rete universitaria nazionale e internazionale ed i più autorevoli centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali, pubblici e privati - allo sviluppo della ricerca medica, con particolare attenzione ai suoi risvolti applicativi, alla prevenzione delle patologie cardiovascolari ed all'educazione sanitaria della popolazione.

Il tutto anche attraverso la promozione di:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca in campo biomedico attraverso la gestione, senza finalità di lucro, di centri di ricerca di eccellenza specializzati;
- programmi di formazione, specializzazione ed aggiornamento dei ricercatori, dei medici e di tutti gli operatori impegnati nella ricerca sullo sviluppo delle conoscenze cardiologiche, cardiocirurgiche e/o nei settori affini;
- sviluppo di programmi assistenziali che richiedono un'elevata complessità gestionale dei pazienti ed un elevato costo

della tecnologia biomedica (ad esempio protesi impiantabili e cuori artificiali);

- progetti di ricerca fondamentali e clinici;

- iniziative di informazione e divulgazione delle conoscenze acquisite e dei progressi conseguiti.

La Fondazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento degli scopi preposti, potrà altresì:

- affiliarsi o associarsi con realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire commissioni o comitati scientifici;

- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura;

- organizzare e promuovere incontri, dibattiti, convegni e mostre che si occupano di tematiche inerenti l'attività della Fondazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere;

- svolgere attività editoriale, letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici,

bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti alla collettività, per la diffusione e la divulgazione della sua attività;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo istituzionale e che sia direttamente o indirettamente connessa al medesimo.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dalla Fondazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella Relazione di Missione.

Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Per tutte le proprie attività la Fondazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale.

ART. 4 VIGILANZA

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 117 del 2017.

ART. 5 PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- Fondo di dotazione;
- Fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è indisponibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro inizialmente conferiti dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli destinati all'incremento del patrimonio;

- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- contributi patrimoniali dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

- avanzi di gestione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e da benefattori;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs.117/2017.

- contributi patrimoniali dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del pa-

trimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, al Fondatore, ai Soci sostenitori, ai Membri onorari, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, ovvero per l'aumento del patrimonio.

ART. 7 FONDATORE PROMOTORE, SOCI SOSTENITORI, MEMBRI ONORARI

Il Fondatore Promotore è il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo. La qualifica di Fondatore Promotore è permanente.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, con conferimenti di immobili o beni mobili destinati allo svolgimento

delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero mediante un contributo d'opera di particolare rilievo o prestigio, prestato gratuitamente di carattere non finanziario. Possono altresì essere nominati Soci Sostenitori anche gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Esterio. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Sostenitori in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il permanere della qualifica di Socio Sostenitore in ragione dei contributi eseguiti dal Socio.

Sono Membri Onorari di diritto tutti i soci della preesistente Associazione denominata "Dona la Vita con il Cuore - ETS". Possono diventare membri onorari tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che, per particolari funzioni, esperienze di vita o professionali possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, su proposta motivata da parte del Presidente.

Il consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario diviene membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e contri-

buisce alla promozione della Fondazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

ART.8 VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari. Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-

dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività Volontaria. L'accettazione del nuovo Volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari.

ART. 9 CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI SOSTENITORI

L'ammissione alla Fondazione è subordinata alle seguenti formalità:

- a) presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) sottoscrivere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammis-

sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale in occasione della sua prima seduta utile.

ART. 10 ESPULSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, l'espulsione dei Soci Sostenitori, dei Membri Onorari e dei Volontari con la maggioranza semplice per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario o disonorevole al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento o liquidazione giudiziale, apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali di cui al codice della crisi di impresa e di insolvenza o delle leggi speciali.

Nel caso di espulsione il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. I Soci Sostenitori, i Membri Onorari ed i Volontari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni.

ART. 11 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario Generale;

- Organi Consultivi:

- il Comitato di Indirizzo;

- il Comitato Etico - Scientifico;

- l'Assemblea Generale;

- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell'interesse della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente viene eletto a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell'Ente e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, nonché formularne l'ordine del giorno e le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- assumere, nei casi di necessità e di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso, in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i

trenta giorni successivi al provvedimento adottato;

- curare, con la collaborazione del Segretario Generale, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- curare, con la collaborazione del Segretario Generale, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da trascrivere in un apposito libro;

- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate e sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può delegare tutte le sue funzioni, di cui al presente articolo al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate da un Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, la cui carica cessa allo scadere del mandato del Presidente. Nel caso di impedimento anche di questi, le attribuzioni del Presidente saranno esercitate dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente della Fondazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il

Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni, mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) oltre all'eventuale Presidente onorario quale membro di diritto. I componenti durano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere riconfermati. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dallo stesso Consiglio, sentiti i membri onorari ed il Comitato Etico-Scientifico. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone fisiche o giuridiche di riconosciuta indipendenza, nei settori di cui al precedente articolo 3 o comunque in possesso di conoscenze ed esperienze maturate nei settori in cui opera la Fondazione e che condividano l'ispirazione e le radici della Missione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono in ogni caso essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano contrastanti con quelli propri della Fondazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,

morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

1) Funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione della Fondazione, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e deve:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- redigere e approvare il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento della Fondazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquisire o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci Sostenitori, dei Membri Onorari e dei Volontari;
- conferire mandati, incarichi a soggetti terzi per il

compimento di singoli atti;

- nominare il Segretario Generale;

- nominare i componenti degli organi consultivi ed istituire la creazione di commissioni e gruppi di lavoro su specifiche materie oggetto delle attività di interesse generale;

- nominare i componenti dell'Organo di Controllo.

- promuovere e organizzare eventi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato alla competenza di altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Le deleghe su atti aventi valenza patrimoniale devono essere attribuite congiuntamente a due o più componenti.

2) Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente che resta in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale e può nominare, ove ritenuto necessario, un Vice Presidente i quali avranno stesso periodo di carica di 5 (cinque) esercizi.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente certificate per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni sei mesi

ed in ogni caso per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni

qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei

suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazio-

ne da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle ma-

terie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione

che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto

almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Nei casi di indif-

feribile urgenza può essere convocata con un preavviso di al-

meno 48 (quarantotto) ore. Non è ammessa la presenza per dele-

ga. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di-

ritto di intervenire senza diritto di voto, i componenti l'Or-

gano di Controllo e i membri del Comitato etico-scientifico.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in

assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i

suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di

Controllo siano stati informati e non vi sia opposizione.

L'Adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere an-

che in collegamento audiovisivo o teleconferenza. In tal caso

devono essere assicurate l'individuazione di tutti i parteci-

panti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di

ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti presenti, fatta eccezione per la modifica del presente statuto, per la quale occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vice - Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Consigliere più anziano di età. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione questi potranno essere sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere sin-

golarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, o ad uno o più Consiglieri.

3) Doveri del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali o in conflitto di interessi, così da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso delle attività.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4) Decadenza e Sospensione.

Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in tre riunioni consecutive. Il Consiglio di Amministrazione può comminare la sospensione o la decadenza, in

caso di permanenza del conflitto di interesse, dalla carica dei propri membri per le ipotesi di conflitto di interesse. nonché di violazione delle norme statutarie. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione cessa anche per dimissioni, che avranno effetto dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della relativa comunicazione scritta.

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale cura l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi e svolge ogni altra funzione che gli venga affidata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. E' inoltre responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e in esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale può pertanto, ove delegato dal Consiglio di Amministrazione, rappresentare la Fondazione negli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali in via esemplificativa:

- la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;
- il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale o altra forma di pagamento ammessa

per legge, di somme dovute a qualsiasi titolo dalla Fondazione, con l'obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;

- l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo.

Il Segretario Generale può inoltre:

- operare qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome della Fondazione;

- produrre la documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere alla attribuzione di fondi alla predetta Fondazione;

- produrre ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

Organi Consultivi

- Il Comitato di Indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire un Comitato di Indirizzo. Il Comitato di indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione, individua le priorità, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e ne verifica i risultati.

Il Comitato di indirizzo è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto pre-

stigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato di indirizzo svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, oltre che per definire gli aspetti tecnici ed operativi delle singole operazioni. I membri del Comitato di indirizzo durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato di indirizzo è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

- Il Comitato Etico - Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire un Comitato Etico-Scientifico. Il Comitato Etico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Etico-Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il pa-

rere, oltre che per definire gli aspetti etici, morali e scientifici delle singole operazioni. I membri del Comitato Etico-Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Etico-Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Sostenitori, dai Membri onorari o loro delegati mediante delega scritta e dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea Generale formula proposte non vincolanti sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nei limiti dello Scopo della Fondazione previsto nel presente Statuto. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei membri. Essa è presieduta dal Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea e deve essere recapitato almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione agli indirizzi comunicati alla Fondazione. I Soci Sostenitori ed i Membri onorari persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea Generale dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c., e almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Di Amministrazione.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni

di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto; ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

ART. 13 BILANCIO E LIBRI CONTABILI

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e redatto nei modi di legge - ed il bilancio preventivo per l'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano,

l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositato presso la sede della Fondazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta consiliare di approvazione per poter essere consultato. Una volta approvato, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso, ricorrendo le condizioni di legge, deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione stesso;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale, tenuto a cura dell'organo di Amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi della Fondazione, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono;

- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro Soci sostenitori tenuto a cura dell'organo di Amministrazione.

- Ogni altro libro o registro previsto da specifiche disposizioni.

ART. 14 MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 15 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82; decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 16 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, oppure tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Roma, alla decisione di un Arbitrio unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale di Roma, in conformità del suo Regolamento vigente. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale. Procedimento che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge. La decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore saranno portati a compimento dal Consiglio di Amministrazione. A tale scopo il legale rappresentante pro tempore della Fondazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte formali che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di deposito del presente atto, da parte del Notaio rogante, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, alle norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Firmato: Massimo Massetti

Christian Colizzi

Carlo Santi

Oliviero Franceschi

Mauro Cozzoli

Aurelio Cristallo

Enrico Rabitti

Lorenza Dolfini

Loredana Bocca

Impronta del sigillo